

Pubblicato il 20/10/2021

N. 01790/2021 REG.PROV.CAU.
N. 03886/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3886 del 2021, proposto da:

Castaldo Francesco, nella qualità di consigliere nonché di Presidente dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord, rappresentato e difeso dall'avvocato Renato Labriola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

Consiglio Nazionale Forense, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Benigni Fabio, nella qualità di commissario straordinario dell'Ordine forense di Napoli Nord, non costituito in giudizio;

D'Antò Luigi, Auletta Rosario, Cesaro Rosa, Di Micco Dolores, Landolfo

Giuseppe, Mallardo Gianfranco, Di Biase Generoso, Maisto Clorinda, Di Costanzo Antonia, Caterino Annunziata, Maisto Annamaria, D'Alterio Antimo, Pellegrino Alberto, Riccitiello Luigi e Pianese Francesco Paolo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

del decreto del Ministro della Giustizia del 13 settembre 2021 (rif. Prot. m_dg.DAG.16/09/2021.0185603.U), ad oggetto lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli Nord e la nomina di un commissario straordinario; della nota del Consiglio Nazionale Forense che, nella seduta del 27 luglio 2021, ha proposto al Ministro della Giustizia lo scioglimento, mai comunicata al COA di Napoli Nord e neanche al ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 il dott. Giuseppe Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che l'impugnato decreto di scioglimento, adottato su proposta del Consiglio Nazionale Forense, si fonda sulla circostanza che un numero di consiglieri superiore alla metà avesse rassegnato le dimissioni "contestualmente", facendone derivare la decadenza dell'intero Consiglio dell'Ordine, ai sensi dell'art. 28, co. 8, della legge n. 247/2012;

Rilevato dal dato testuale che in esso viene quindi (implicitamente) assunto che si tratti di dimissioni contestuali per le quali non potrebbe procedersi alla sostituzione dei membri dimissionari con il subentro dei non eletti, ex art. 16 della legge n. 113/2017;

Ravvisato, a tal riguardo, che non sembra quindi che il Ministero abbia preso in considerazione il verbale della seduta del 6 settembre 2021 (ad esso trasmesso con mail delle ore 19:55), con cui il Consiglio dell'Ordine aveva provveduto all'integrazione del Consiglio sostituendo i membri dimissionari;

Considerato inoltre che non è stata prodotta agli atti del giudizio la nota del C.N.F. del 27/7/2021, sicché non si è in grado di conoscere se, nella formulazione della proposta di scioglimento, sia stato valutato quanto rappresentato dal Consiglio dell'Ordine (con riferimento alle vicende susseguitesì e alle dimissioni presentate in successione tra il 9 e il 20 luglio), richiedendo un parere urgente in data 20 luglio (sollecitato il 27 luglio), ponendo l'alternativa tra la necessità di provvedere al subentro dei non eletti ex art. 16 della legge n. 113/2017 ed il verificarsi dell'ipotesi di decadenza ex art. 28 della legge n. 247/2012;

Ritenuto da quanto sopra che il ricorso sembra presentare profili di probabile fondatezza, apparendo l'impugnato decreto di scioglimento inficiato dal dedotto difetto di istruttoria (in quanto fondato sulla rappresentazione che trattasi di dimissioni contestuali per le quali non potrebbe procedersi alla sostituzione dei membri dimissionari), imponendosene per queste ragioni la sospensione dell'efficacia, per il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla indizione dell'assemblea per le elezioni del nuovo consiglio;

Ritenuto nel contempo che occorre acquisire la richiamata nota del Consiglio Nazionale Forense del 27 luglio 2021, ordinando al Ministero della Giustizia di provvedere al suo deposito nel fascicolo di causa entro 30

(trenta) giorni dalla comunicazione alla difesa erariale del deposito della presente ordinanza da parte della Segreteria, ovvero dalla notificazione a cura della parte ricorrente, se anteriore;

Ritenuto che per la trattazione del ricorso nel merito va fissata l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022 e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese della fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle parti non costituite in giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto sospende l'esecuzione del decreto del Ministro della Giustizia del 13 settembre 2021.

Ordina al Ministero della Giustizia di provvedere all'incombente di cui in motivazione, nel termine assegnato.

Fissa per la trattazione del ricorso nel merito l'udienza pubblica del 23 febbraio 2022.

Compensa le spese della fase cautelare tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti delle parti non costituite in giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Giuseppe Esposito, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giuseppe Esposito

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO